

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-251 del 21/01/2022
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - BEST OIL S.R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RIMINI (RN), VIA TOLEMAIDE N. 86 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AUTOLAVAGGIO NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RIMINI (RN), VIA TOLEMAIDE N. 86.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-272 del 21/01/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventuno GENNAIO 2022 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 – **BEST OIL S.R.L.** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RIMINI (RN), VIA TOLEMAIDE N. 86 - **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AUTOLAVAGGIO NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RIMINI (RN), VIA TOLEMAIDE N. 86.

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza trasmessa dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Rimini in data 29/10/2021 - assunta al PG di ARPAE con prot. n. 167256 del 29/10/2021 (pratica ARPAE n. 29830/2021) dalla Società BEST OIL S.R.L. (C.F./P.IVA 04286200409), avente sede legale Comune di Rimini (RN) e impianto in Comune di Rimini (RN), intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (canale di scolo denominato "Brancona" del Consorzio di Bonifica della Romagna) di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi di competenza ARPAE-SAC;
- comunicazione di cui all'art. 8 comma 4 della L.447/95 (inquinamento acustico);

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;

VISTA la Delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 recante criteri, metodologie e norme tecniche generali;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTO il PTCP approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 12 del 23 aprile 2013, nella parte in cui approva il Piano di tutela delle Acque;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la Società esercita l'attività autolavaggio e che trattasi di richiesta di nuova AUA;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza, lo scarico delle acque reflue industriali originate dall'autolavaggio vengono convogliate in corpo idrico superficiale;

CONSIDERATO che in data 09/12/2021 con nota di prot. 188710 è stata convocata la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14.2 della L. 241/90 s.m.i.;

RICHIAMATO il parere ai sensi della L.R.n. 4/2007 rilasciato dal Consorzio di Bonifica della Romagna di prot. 37994 del 14/12/2021 che esprime parere favorevole di compatibilità idraulica ex L.R. 4/2007 art. 4 - C. 1, e DGR 569/2019 relativamente allo scarico in oggetto, registrato al protocollo Arpae con n. 192121 del 15/12/2021;

RICHIAMATA la Relazione tecnica rilasciata in ambito AUA - DPR n. 59/13 dal Servizio Territoriale Arpa di Rimini di prot. n. 4688 in data 19/01/2022;

DATO ATTO che il Comune di Rimini in qualità di ente competente non ha espresso motivi ostativi riguardo l'impatto acustico;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae-SAC di Rimini;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 così come modificato dal D.Lgs.n. 97 del 25/05/2016 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare gli artt. 23 e 40;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Società BEST OIL S.r.l., in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare dell'unità "AUA ed Autorizzazioni settoriali";

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018, 106/2018 e 96/2019 compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90, Ing. Giovanni Paganelli, titolare dell'incarico funzionale "AUA ed Autorizzazioni settoriali" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo al legale rappresentante della Società BEST OIL S.r.l., avente sede legale in Comune di Rimini (RN), Via Tolemaide n. 86 (C.F./P.IVA 04286200409) per l'esercizio dell'attività di autolavaggio sito in Comune di Rimini (RN), Via Tolemaide n. 86, fatti salvi i diritti di terzi;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (canale di scolo denominato "Brancona" del Consorzio di Bonifica della Romagna) di acque reflue industriali (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) – di competenza Arpae;
 - comunicazione ai sensi dell'art. 8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
- 3a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
- l'Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale;
- 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art. 4. Costituisce modifica sostanziale:
- i. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
- 3c) Qualora il gestore intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998;
- 3d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. **L'AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. Per ARPAE, i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento sono svolti dalla Sezione provinciale di Rimini;
8. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
9. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione ad ARPAE – Sezione provinciale, all'AUSL -Dipartimento di Sanità Pubblica e al Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
10. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art. 4 comma 8 del DPR 59/2013 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Rimini, Arpae Servizio autorizzazione e concessioni, Arpae Servizio territoriale Sezione di Rimini) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

11. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
12. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
13. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
14. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
15. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

ALLEGATO A

SCARICO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Condizioni

- Lo scarico ricade all'interno dell'area sensibile ai sensi dell'art.91 del D.Lgs.152/06 (area entro 10 km dalla costa),
- Trattasi di scarico di acque reflue industriali originate dall'autolavaggio avente coordinate in Gauss Boaga fuso est 4885195 Nord e 2318453 Est, recapitante nel corpo idrico fosso Brancona in gestione al Consorzio di Bonifica della Romagna;
- Le acque provenienti dalla zona lavaggio auto sono raccolte in appositi pozzetti muniti di griglia e una volta trattate dall'impianto sono immesse in una vasca di accumulo delle acque depurate per il riciclo, ed integrate periodicamente con acqua di rete accumulata in un'apposita vasca interrata. Le acque trattate, depurate, ma non riciclate vengono immesse nel retrostante scolo consorziale previo passaggio in un pozzetto prelievo campioni;
- L'impianto di trattamento delle acque reflue industriali è costituito da un sistema composto da dissabbiatore/disoleatore, filtrazione biologica aerata, filtrazione finale a quarzite e carboni attivi;
- L'impianto in oggetto è inserito in area non dotata di servizio di pubblica fognatura così come evidenziato dalla comunicazione HERA S.p.a. - Direzione Acqua prot. n. 0109423/21 del 02/12/2021).
- Lo scarico ricade all'interno dell'area sensibile ai sensi dell'art.91 del D.Lgs.152/06 (area entro 10 km dalla costa),

Prescrizioni

- a) lo scarico deve rispettare i valori limite di emissione in acque superficiali previsti per gli scarichi di acque reflue industriali di cui alla Tab. 3 dell'All. 5 al D. Lgs. 152/06 con le limitazioni prescritte per gli scarichi che ricadono in area sensibile per i parametri fosforo totale (1 mg/l) e azoto totale (10 mg/l);
- b) la rete fognante ed il fosso che riceve lo scarico dovrà essere mantenuto al fine di evitare la formazione di possibili ristagni superficiali;
- c) lo scarico deve essere accessibile per il campionamento nel punto assunto per la misurazione, in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D. Lgs. 152/06;
- d) dovrà essere mantenuta l'adozione di un sistema che garantisca il ricircolo di una parte rilevante delle acque reflue industriali, la rimanente (parte non più idonea all'utilizzo) potrà essere avviata allo scarico nel rispetto delle vigenti disposizioni;
- e) in considerazione delle caratteristiche del corpo idrico recettore (non significativo) e del contesto in cui è inserito, ricadente in area sensibile come individuabile all'art. 91 del D.Lgs.

152/06 e s.m., si impone la necessità dell'utilizzo di detersivi fortemente biodegradabili con bassissimo contenuto di fosforo;

- f) le pulizie effettuate sull'impianto, gli asporti dei fanghi, operati da ditta specializzata e smaltiti in conformità alla normativa sui rifiuti, dovranno essere comprovati da apposita documentazione conservata presso l'impianto a disposizione degli organi di vigilanza per almeno cinque anni;
- g) il gestore dovrà eseguire tutte le operazioni di manutenzione sull'impianto previste dal costruttore ed ad annotarle su apposito registro, da tenere presso la sede dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo;
- h) la ditta dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari ad evitare la dispersione di aerosol dall'impianto di lavaggio auto nei terreni confinanti;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.